



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.05/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19924/2022 R.G. proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA V.
MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell'avvocato PORFILIO
PASQUALE (PRFPQL53S05A080M), rappresentato e difeso
dall'avvocato COSTAGLIOLA CHIARA (CSTCHR73B42H501S),
-ricorrente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SALERNO,

-intimato-

e

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e
difende,

-resistente-



avverso DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO, nel proc.to n. 603/2022, depositato il 04/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso , con decreto depositato il 4/8/2022, ha respinto la richiesta di _____ , cittadino bengalese, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e speciale.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine per ragioni economiche di sostentamento della famiglia, nella quale due congiunte erano malate) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) stessa legge, lo Stato di provenienza del richiedente (il Bangladesh) non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (USDOS 2019, EASO 2017, Amnesty International 2019, Freedomhouse 2020, in particolare); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive e non emergendo, anche alla luce del breve periodo di permanenza in Italia, una sufficiente forma di integrazione nel Paese di accoglienza, non essendo stata prodotta «alcuna busta paga».

Avverso il suddetto decreto, comunicato il 7/8/22, _____ propone ricorso per cassazione (notificato il 25/8/22) affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi a solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione).



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5, comma sesto, d.lgs. 286/1998, in quanto il Tribunale avrebbe negato la nuova protezione speciale senza compiere una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia dallo straniero e quella che egli vivrebbe in caso di rimpatrio nel Paese d'origine; b) con il secondo motivo, la nullità del provvedimento per motivazione apparente in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., sempre in relazione al diniego della protezione speciale o umanitaria; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.36' n. 3 c.p.c., dell'art.116 comma 1 c.p.c., per mancata valutazione della prova documentale offerta in giudizio, vale a dire un certificato scolastico, attestante la partecipazione a corso di lingua italiana e il doc.to 7, «*Comunicazione obbligatoria Unificato UniLav*», relativa all'attività lavorativa prestata come bracciante agricolo .

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate nei sensi di cui in motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti, oltre che delle protezioni c.d. maggiori, della protezione speciale, in applicazione del vigente, *ratione temporis*, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. n. 173 del 2020, che ha dettato nuove disposizioni relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, prevedendo che «*non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini*



della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» (ai sensi dell' art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, «la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale"») .

Da rilevare che il primo comma dell'art. 7 del D.L. 20/2023 ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., ma, sulla base della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7, per le istanze di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (11 marzo 2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Questa Corte (Cass.36789/22) ha chiarito che *«in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».*

Sempre questa Corte (Cass. 8373/2022), con riguardo al nuovo strumento di tutela ha affermato, che *«in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo,*



elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia».

Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano *ratione temporis* applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: «*In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa»); Cass. n. 37275/2022).*

Si tratta di una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di



legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. n. 8400/2023, non massimata)

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato le ragioni del mancato riconoscimento della protezione speciale in punto di allegata integrazione nel paese ospitante dello straniero, rilevando, nella sentenza impugnata, che il ricorrente presente in Italia dal 2020 non ha fornito alcuna prova dello svolgimento di regolare e stabile attività lavorativa (non essendo stata allegata «alcuna busta paga»), né dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precludere il rimpatrio.

Il ricorrente ha anzitutto censurato, del tutto genericamente, l'omessa «*valutazione comparativa*» circa la vulnerabilità dello stesso in caso di rientro nel Paese d'origine, neppure cogliendo pienamente la novità normativa sopra illustrata .

Quanto poi alla doglianza circa l'erroneità della statuizione del tribunale laddove si afferma, in premessa, che si verterebbe in ambito di «*domanda reiterata di protezione*», la stessa resta inammissibile in quanto la decisione è comunque fondata su verifica dei presupposti per la domanda di protezione speciale e non solo sulla verifica di nuovi elementi rispetto a pregressa richiesta.

Tuttavia, in relazione all'asserito omesso esame del documento 7 (comunicazione Unilav su lavoro come bracciante agricolo) e del documento 8 (certificato scolastico relativo a corso di lingua italiana), la censura è fondata e si confronta direttamente con la decisione, nella quale si afferma che, con riguardo all'allegata situazione lavorativa, non era stata prodotta «*alcuna busta paga*».

Orbene, la comunicazione Unilav (che, introdotta dalla legge 27 dicembre 296/2007, è uno strumento attraverso il quale i datori di lavoro, sia privati, che enti pubblici e pubbliche amministrazioni, adempiono, direttamente o tramite appositi soggetti abilitati, all'obbligo di comunicazione di tutta una serie di informazioni



inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro) riguarda, secondo quel che dice il ricorrente-dipendente, il rapporto di lavoro come bracciante agricolo, mentre il certificato scolastico dimostra l'impegno nell'apprendimento dell'italiano, e, in effetti, è stato, da parte del Tribunale, omesso l'esame di tali decisivi documenti perché si è ritenuto, in diritto, erroneamente, che l'integrazione può provarsi esclusivamente con buste paga senza neppure spiegarne le ragioni.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di in motivazione, e cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.

Il Presidente

